



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE A TEMPO DETERMINATO A FINI SOSTITUTORI

Il giorno _____ del mese di gennaio 2024 nella sede di Cembra in Piazza S. Rocco 9, sono presenti i signori:

- dott. Paolo Tabarelli de Fatis, Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;
- signora Samaretz Sara nata a _____ il _____ e residente a in via _____

Premesso che per i motivi indicati nel decreto del Presidente n. _____ di data _____, si intende conferire l'incarico a tempo determinato a fini sostitutori di Coadiutore amministrativo alla signora Samaretz Sara;

Evidenziato che la signora in parola è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione all'impiego;

Visto l'art. 25 del CCPL 01.10.2018 relativo al contratto individuale di lavoro;

tra la Comunità della Valle di Cembra, come sopra rappresentata e la signora Sara Samaretz

si conviene e si stipula il seguente contratto individuale di lavoro a tempo determinato a fini sostitutori

Articolo 1

Oggetto

La Comunità della Valle di Cembra assume a tempo determinato, a fini sostitutori di personale a tempo indeterminato avente diritto alla conservazione del posto, la signora Samaretz Sara nata a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ la quale accetta l'assunzione alle condizioni economico-giuridiche specificate nei seguenti articoli.

Articolo 2

Inquadramento

La signora Sara Samaretz sarà inquadrata nella Cat. B, livello evoluto, prima posizione retributiva nella figura professionale di Coadiutore amministrativo come definita dall'Ordinamento professionale sottoscritto in data 20.04.2007 e ss.mm. ed ii.

Articolo 3

Durata

Il rapporto di lavoro a tempo determinato inizia il giorno **29 gennaio 2024 e termina il giorno 31 dicembre 2024** salvo rientro anticipato della titolare del posto, con eventuale possibilità di proroga fino al rientro della titolare sostituita;

Articolo 4

Sede di lavoro

La sede di lavoro è Cembra.

L'Amministrazione si riserva, in caso di necessità, la facoltà di modificare la sede di lavoro nell'ambito del territorio della Comunità e di impiegare il dipendente anche fuori della sede di servizio.

Articolo 5

Mansioni

Le mansioni che saranno affidate alla cura della dipendente saranno stabilite dal Segretario generale, Responsabile del Servizio Segreteria generale ed Affari generali, Servizio al quale è assegnata la signora Sara Samaretz, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al precedente articolo 2, così come delineati nella declaratoria prevista dall'Ordinamento di data 20.04.2007.

Articolo 6

Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 (trentasei) ore con **articolazione orizzontale** di servizio da svolgersi con presenza obbligatoria nelle seguenti fasce di presenza obbligatoria:
da lunedì a giovedì 08.45-12.00/14.30-16.00 (ore medie 8)
venerdì 08.45-12.00 (ore medie 4)

Articolo 7

Periodo di prova

Avendo il presente contratto di lavoro una durata superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 37, comma 6, del CCPL 01.10.2018 è previsto un periodo di prova di giorni 30 durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Il motivato parere negativo sul periodo di prova, espresso entro il 30° giorno, costituisce valido motivo di recesso dell'Amministrazione dal contratto. In ogni caso, nell'ipotesi in cui il responsabile della struttura di assegnazione abbia espresso parere negativo adeguatamente motivato sull'esito del servizio prestato, nessun nuovo rapporto a tempo determinato può essere instaurato con lo stesso ente, per le stesse mansioni, per un periodo di tre anni. Sono fatti salvi gli effetti del licenziamento disciplinare intimato in periodo di prova, che è soggetto alla disciplina del comma 9 dell'art. 37.

Articolo 8

Trattamento retributivo

Al dipendente viene corrisposto il trattamento economico mensile, al lordo delle ritenute di legge, come previsto dal CCPL di data 01.10.2018 e ss.mm. e ii.

Al dipendente spettano, se dovuti, agli assegni famigliari ed ogni altra voce spettante al lordo delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge; il trattamento economico è suscettibile di variazioni economiche future derivanti dalla sottoscrizione di rinnovi contrattuali.

All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto, al prestatore di lavoro, il Trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 9

Istituti vari

E'fatto espresso riferimento alle norme del Contratto collettivo provinciale di lavoro di data 01.10.2018 e ss.mm. e ii. del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali, del vigente Regolamento Organico del personale della Comunità della Valle di Cembra e della legge per quanto riguarda:

- ferie e festività;
- riposo settimanale;
- permessi retribuiti;
- assenze per malattia;
- infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio;
- maternità e benefici per lavoratrici madri;
- procedimento disciplinare;
- effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
- normativa anticorruzione.

Articolo 10

Ferie

Al dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 47 del CCPL 01.10.2018 da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, prima del termine del presente contratto.

Articolo 11

Obblighi del dipendente

Come da CCPL 01.10.2018 e titolo V del vigente Regolamento organico del personale. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del capo I, Tit. II, del Libro V del Codice Civile ed alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 12

Obblighi previdenziali

L'Amministrazione provvederà all'iscrizione della dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13

Incarico di trattamento dei dati personali

La dipendente è incaricata del trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e mansioni svolte, precisate dal Peg approvato dal Presidente della Comunità.

Articolo 14

Recesso

Il dipendente può recedere in qualsiasi momento previo preavviso di almeno 10 giorni ai sensi e con gli effetti disposti dal comma 15 dell'art. 37 del CCPL 01.10.2018. Deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

Articolo 15

Norma finale

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

Il rapporto di lavoro è regolato e sarà regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti e secondo le norme del Regolamento Organico vigente che qui espressamente si richiama, nonché dalle leggi speciali che regolano la materia.

Per ogni ulteriore disciplina del rapporto di lavoro non prevista nel presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni del CCPL 01.10.2018.

La dipendente

Il Segretario Generale
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

La signora Sara Samaretz dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento disciplinare del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – della Provincia Autonoma di Trento.

La signora Sara Samaretz dichiara di accettare tutte le clausole contenute nel contratto e di aver ricevuto l'informativa in merito alle condizioni del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 giugno 2022, n. 104.

La dipendente